

**CODICE ETICO
DELLA SOCIETA' CARLO BIANCHI SRL**

Sommario

1. FINALITÀ E CONTENUTI DEL CODICE ETICO

2. PRINCIPI GENERALI

2.1 La Società, nello svolgimento delle proprie attività, agisce nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei territori in cui opera, del Codice Etico e delle norme interne aziendali.

2.2 Ogni operazione sociale deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua allo scopo sociale.

2.3 I bilanci sociali devono essere chiari, veritieri e corretti.

2.4 La Società opera nel pieno rispetto delle normative sulla salute e sicurezza.

2.5 La Società deve adottare strategie volte al miglioramento continuo dei risultati nel campo della protezione e gestione dell'ambiente.

3. CRITERI DI CONDOTTA

3.1 Rapporti con i Clienti

3.2 Rapporti con i Committenti

3.3 Rapporti con i Fornitori

3.4 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

3.5 Conflitto di interesse

4. SEGNALAZIONI

5. SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 1 - FINALITÀ E CONTENUTI DEL CODICE ETICO

Il presente Codice Etico (di seguito Codice) individua i principi generali e le regole di comportamento, di organizzazione e gestione, che ispirano e fondano l'attività sociale della Carlo Bianchi srl.

L'adozione di principi etici, rilevanti ai fini della trasparenza e correttezza dell'attività aziendale ed utili per la prevenzione dei reati ex d.lgs. 231/2001, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo dell'ente.

Il Codice declina una serie di comportamenti virtuosi da adottare sia al fine di evitare il compimento di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, sia al fine di garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente, nonché il rispetto delle norme relative alla struttura del sistema di governo societario, che consente di mantenere e sviluppare un dialogo costruttivo tra soci e management per la gestione del rischio.

Il Codice raccomanda, promuove o vieta determinate condotte ai fini del compiuto e corretto assolvimento degli obblighi di fedeltà e diligenza, nonché del generale obbligo di buona fede esigibile da amministratori, dipendenti, consulenti e da chiunque instauri, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, in Italia o all'estero, rapporti di collaborazione o di partnership con la Società.

Il Codice Etico è così composto:

- **principi generali**, ovvero quei valori ritenuti fondamentali, condivisi e riconosciuti dalla Società per l'affermazione della propria missione, ai quali i diversi *stakeholders* (portatori d'interesse) coinvolti sono tenuti ad ispirarsi per favorire il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società.
- **criteri di condotta**, che forniscono le linee guida e le norme da seguire per ciascuna classe di stakeholders, al fine di prevenire il rischio di comportamenti non etici;
- **segnalazioni**
- **sistema sanzionatorio**.

Il ruolo di Garante del Codice Etico è attribuito all'Organismo di Vigilanza, previsto ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza deve:

- assicurare la diffusione del Codice nei confronti di tutti gli interessati;
- aggiornare il Codice sulla base dell'evoluzione della normativa, proponendone le modifiche all'organo amministrativo;
- fornire supporto all'interpretazione del Codice;
- verificare, controllare e valutare eventuali violazioni dei principi contenuti nel Codice, comunicando tali violazioni alle competenti funzioni aziendali affinché applichino le sanzioni nel rispetto delle leggi e dei contratti nazionali;
- proteggere e assistere chiunque segnali all'Organismo di Vigilanza comportamenti non conformi al Codice, tutelandoli da pressioni, intimidazioni e ritorsioni e garantendo la riservatezza della loro identità e delle informazioni da loro comunicate.

All'Organismo di Vigilanza, possono essere presentati: (i) richieste di chiarimenti e di interpretazioni sui principi e contenuti del Codice; (ii) suggerimenti in merito all'applicazione del Codice Etico; (iii) segnalazioni di violazioni del Codice Etico di diretta o indiretta rilevazione.

Il Codice è disponibile sul sito internet della società ed è messo a disposizione di qualunque interlocutore della società, al fine di garantire maggiore diffusione possibile.

I destinatari delle norme del Codice sono tenuti ad osservare le prescrizioni in esso contenute e ad adeguare i propri comportamenti e le proprie azioni ai principi espressi.

Articolo 2 – PRINCIPI GENERALI

2.1 – La Società, nello svolgimento delle proprie attività, agisce nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei territori in cui opera, del Codice Etico e delle norme interne aziendali.

Gli organi sociali, i dipendenti, i consulenti, fornitori, clienti ed i soggetti, interni ed esterni, che intrattengono rapporti con la società sono tenuti a conoscere le leggi e i regolamenti vigenti in Italia, nonché il presente codice etico, le norme e le procedure della Società, distribuite e rese note a tutti i livelli aziendali, e ad adottare comportamenti in linea con quanto ivi definito e descritto.

L'ente esige dai propri amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti, partner e in genere da chiunque abbia rapporti con esso:

- il rispetto delle normative vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate;
- l'adozione di comportamenti corretti, tali da non pregiudicare l'affidabilità morale e professionale;
- il rispetto delle norme da applicare nello svolgimento del proprio lavoro all'interno della società.

Qualora sorgessero dubbi sull'interpretazione di norme relative alla propria attività lavorativa, sarà compito di ciascuno rivolgersi al proprio superiore all'interno dell'ente per i chiarimenti necessari e sarà compito del superiore fornire detti chiarimenti, eventualmente valendosi dell'appoggio di consulenti esterni o dell'Organismo di vigilanza, per il caso di normative relative alla responsabilità della società.

Chiunque entri in contatto con la società è tenuto ad accettare e condividere i principi contenuti nel Codice e, in caso di violazione, la società non potrà più avere relazioni con tale soggetto terzo.

In nessun caso, gli scopi o gli interessi dell'ente potranno essere perseguiti e/o conseguiti in violazione di leggi e regolamenti vigenti.

2.2 - Ogni operazione sociale deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua allo scopo sociale.

Tutte le operazioni sociali devono essere fondate sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili.

Ciascun dipendente è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità.

La trasparenza contabile implica la verifica del processo di decisione e svolgimento di ogni operazione sociale, in ogni fase e grado, affinché sia possibile ricostruire in ogni momento il flusso autorizzativo.

Per ogni operazione, vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di consentire:

- l'agevole registrazione contabile;

- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione (individuando chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa), anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Non si può dar luogo a comportamenti anche omissivi che possano condurre alla registrazione di operazioni o transazioni fittizie o alla registrazione fuorviante di operazioni e transazioni.

Coloro che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezza della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano sono tenuti a riferire i fatti al proprio superiore. Ognuno deve facilitare l'operatività degli organi di controllo. Le comunicazioni rivolte a detti organi devono essere veritiere, corrette e complete.

2.3 - I bilanci sociali devono essere chiari, veritieri e corretti.

Gli organi sociali, gli organi di controllo, dipendenti e consulenti della Società devono far sì che i bilanci e le altre comunicazioni sociali previste dalla legge siano redatti con chiarezza e rappresentare in modo fedele la situazione patrimoniale e finanziaria della Società stessa.

È quindi vietato, nelle comunicazioni sociali, esporre fatti non veritieri sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, ovvero occultarne altri che abbiano ad oggetto la predetta situazione.

Comunicazioni e depositi presso il registro delle imprese devono essere effettuate dai soggetti identificati dalle leggi in modo tempestivo, veritiero e nel rispetto delle normative vigenti.

Data anche la struttura della Società, è fatto divieto assoluto, anche mediante condotte simulate, di restituire i conferimenti effettuati dai soci o di liberare questi dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di riduzione del capitale sociale previsti dalla legge.

In particolare, è vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili.

È altresì vietato:

- Effettuare operazioni straordinarie (riduzioni del capitale sociale, fusioni, scissioni, conferimenti di azienda o rami di azienda) in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- formare o aumentare fittiziamente il capitale della Società, mediante attribuzione di quote o azioni per somme inferiori al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di quote o azioni, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, o del patrimonio della società in caso di trasformazione;
- effettuare ogni genere di operazione illecita su azioni o quote della Società;
- effettuare ogni altra operazione che possa cagionare danno ai creditori ed ogni indebita ripartizione dei beni sociali da parte degli eventuali liquidatori, in caso di scioglimento;
- determinare, con atti simulati o fraudolenti, maggioranze fittizie nelle assemblee.

2.4 - La Società opera nel pieno rispetto delle normative sulla salute e sicurezza.

La Società si impegna a diffondere e consolidare la cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori; essa opera, inoltre, per tutelare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Non rinunciamo a investire continuamente in prevenzione e protezione e siamo allineati alle normative più severe.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la nostra Società obbedisce a pochi, semplici ma fondamentali principi:

- 1- evitare i rischi;
- 2- valutare i rischi che non possono in alcun modo essere evitati;
- 3- combattere i rischi alla fonte;
- 4- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- 5- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- 6- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- 7- programmare la prevenzione in maniera proficua;
- 8- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- 9- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

La Società al fine di proteggere le risorse umane, patrimoniali e finanziarie, realizza interventi di natura tecnica e organizzativa, attraverso:

- l'introduzione di un sistema integrato di gestione dei rischi e della sicurezza;
- una continua analisi del rischio, della criticità dei processi e delle risorse da proteggere;
- l'adozione delle migliori tecnologie;
- il controllo e l'aggiornamento delle metodologie di lavoro;
- l'apporto di interventi formativi e di comunicazione.

2.5 – La Società deve adottare strategie volte al miglioramento continuo dei risultati nel campo della protezione e gestione dell'ambiente.

La Società è attenta alle problematiche ambientali ed è consapevole del ruolo strategico dell'ambiente quale strumento di valorizzazione aziendale.

La Società si impegna a prevenire e minimizzare i rischi ambientali, operando in linea con i seguenti principi:

- garantire il rispetto della legislazione ambientale e di sicurezza vigente e il costante aggiornamento sugli sviluppi del panorama legislativo e normativo ambientale;
- gestire in modo sostenibile le risorse naturali e l'energia valorizzando l'impiego, prestando particolare attenzione alla riduzione degli sprechi e all'uso razionale da parte del consumatore e incrementando il ricorso alle fonti rinnovabili;
- progettare e implementare i processi produttivi e le attività aziendali con criteri atti a prevenire l'inquinamento, ridurre gli impatti ambientali, prevenire possibili eventi accidentali, salvaguardare la salute e la sicurezza dei dipendenti e della popolazione, adottando a tal fine le migliori tecniche disponibili sul mercato e verificandone l'affidabilità nella conduzione e manutenzione degli impianti;
- sensibilizzare e formare opportunamente i vari livelli del personale sulle tematiche di sicurezza, ambiente e salute.

Articolo 3 – CRITERI DI CONDOTTA

3.1 – Rapporti con i Clienti

La Società si impegna a soddisfare i propri clienti in adempimento agli obblighi fissati dalla normativa vigente, dal contratto e dagli standard di qualità prefissati.

Il rapporto con i propri clienti deve essere caratterizzato da elevata professionalità, orientato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla ricerca e all'offerta della massima collaborazione.

I contratti e le comunicazioni con i clienti devono essere:

- chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente adoperato dagli interlocutori;
- conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque scorrette;
- completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del cliente.

3.2 – Rapporti con i Committenti

La Società valuta attentamente la congruità e la fattibilità delle prestazioni richieste, con particolare riguardo alle condizioni normative, tecniche ed economiche, in modo da rilevare tempestivamente le anomalie e in nessun caso assumendo impegni contrattuali che possano mettere la Società nelle condizioni di dover ricorrere ad inammissibili risparmi sulla qualità della prestazione, sui costi del personale o sulla sicurezza del lavoro.

Nei rapporti con la committenza, l'azienda assicura correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento degli stessi.

3.3 – Rapporti con i Fornitori

La scelta del fornitore e l'acquisto di beni e servizi devono avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, di concorrenza, di parità delle condizioni dei presentatori delle offerte e sulla base di valutazioni obiettive, in merito alla competitività, alla qualità, all'utilità e al prezzo della fornitura.

La Società adotta criteri di selezione oggettivi e trasparenti previsti dalla normativa vigente e non preclude a nessun fornitore, in possesso dei requisiti richiesti, la possibilità di competere per l'aggiudicazione di un contratto.

Nella selezione del fornitore, l'azienda dovrà tenere conto della capacità di garantire l'attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati, della disponibilità di mezzi e strutture organizzative e della capacità di far fronte agli obblighi di riservatezza.

Ciascuna procedura di selezione deve essere espletata nel rispetto delle più ampie condizioni di concorrenza ed ogni eventuale deroga a tale principio deve essere autorizzata e motivata, nel rispetto della normativa vigente.

Non potranno essere instaurati o mantenuti rapporti con fornitori che non si ispirino alle stesse norme di comportamento vigenti nella Società e contenute nel Codice, con particolare riguardo all'osservanza delle regole in tema di rapporti con la p.a., riservatezza e rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

3.4 – Rapporti con la Pubblica Amministrazione

L'assunzione di impegni verso la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte e autorizzate, nel rispetto delle disposizioni normative.

È vietato, nei confronti di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, dirigenti, funzionari o dipendenti della p.a. o di enti concessionari di pubblico servizio o a loro parenti o conviventi:

- compiere atti di corruzione attiva o passiva o comportamenti collusivi di qualsiasi natura o in qualsiasi forma;
- offrire denaro, doni o altri compensi che possano essere interpretati come eccedenti le normali pratiche di cortesia;
- esercitare illecite pressioni;
- promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore;
- effettuare pagamenti, anche indiretti, per ottenere trattamenti più favorevoli o influenzare un atto d'ufficio a determinare favori illegittimi (si considerano atti di corruzione sia i pagamenti illeciti ad enti o a loro dipendenti, sia i pagamenti illeciti fatti tramite persone che agiscono per conto di tali enti); è vietato inoltre promettere opportunità d'impiego, vantaggi o altre utilità;
- in sede di trattativa d'affari o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della P.A.;
- nel caso specifico di gare con la Pubblica Amministrazione, si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale;
- la Società non dovrà farsi rappresentare, nei confronti della Pubblica Amministrazione, da un consulente o da un soggetto terzo, quando si possano creare conflitti d'interesse.

Qualora la Società utilizzi un consulente o un soggetto terzo per essere rappresentato nei rapporti verso la p.a. o concessionari di pubblici servizi, costui dovrà aver previamente accettato per iscritto di essere soggetto alle regole del presente Codice.

L'assunzione, alle dipendenze della società, di ex impiegati della p.a. (o di loro parenti entro il terzo grado in linea retta), che abbiano partecipato personalmente e attivamente alla trattativa d'affari, non è possibile senza un'espressa approvazione dell'assemblea dei soci.

La Società può contribuire al finanziamento di partiti politici, comitati, organizzazioni pubbliche o candidati politici purché ciò avvenga nel pieno rispetto delle leggi in materia.

Non è consentito presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici, nazionali o internazionali, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati, oppure per conseguire concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.

È espressamente vietato destinare somme ricevute da organismi pubblici, nazionali, o comunitari, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli per i quali sono stati assegnati.

È vietato alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico della p.a. o manipolare i dati in esso contenuti al fine di ottenere un profitto illecito.

Qualsiasi violazione, ovvero il semplice tentativo commesso dalla Società o da terzi, va segnalata tempestivamente alle funzioni interne competenti.

3.5 – Conflitto di interesse

È fatto divieto espresso a ciascun dipendente e/o collaboratore di perseguire interessi propri a danno di quelli societari nonché di fare uso personale non autorizzato di beni aziendali.

Devono essere evitate tutte le situazioni ed attività in cui si possa manifestare un conflitto di interessi tra le attività economiche personali e le mansioni ricoperte all'interno della struttura organizzativa di appartenenza.

Articolo 4 – SEGNALAZIONI

Ogni violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico da parte dei Destinatari, dovrà essere prontamente segnalata all'OdV.

Sarà compito dell' OdV valutare la segnalazione ed informare l'organo dirigente, suggerendo le eventuali sanzioni da applicare.

In ogni caso, le informazioni e le segnalazioni acquisite, che pervengano in forma scritta, sono considerate riservate e non possono essere divulgate, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 5 – SISTEMA SANZIONATORIO

La violazione dei principi contenuti nel presente Codice dà luogo all'irrogazione di sanzioni previste dal C.C.N.L. applicabile ai casi di specie, nel rispetto del principio di gradualità della sanzione e di proporzionalità alla gravità dell'infrazione.

In particolare:

- si applica il provvedimento del rimprovero verbale o dell'ammonizione scritta, laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali prevista dal Codice configuri lieve irregolarità;
- si applica il provvedimento della multa non superiore all'importo di tre ore dalla retribuzione nel caso in cui sia commessa, entro un anno dall'applicazione del rimprovero scritto, altra irregolarità di cui al punto precedente. Detto provvedimento si applica, altresì, nel caso di più grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste dal Codice, quando da tale violazione non derivi pregiudizio alla normale attività della Società.

I provvedimenti di cui sopra sono adottati dall'organo amministrativo su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Laddove, invece, la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Codice determini un danno patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo per la integrità dei beni aziendali, si applica il provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo massimo di tre giorni. Tale provvedimento si applica, altresì, nei casi in cui, pur non trattandosi di infrazioni così gravi da rendere applicabile una maggiore sanzione, esse abbiano, comunque, rilievo tale da non trovare adeguata collocazione tra le violazioni descritte ai punti precedenti.

Si applica il provvedimento del licenziamento, qualora la violazione di una o più prescrizioni del Codice sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

Anche in tal caso, questi provvedimenti sono adottati dall'organo amministrativo su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Codice tale da configurare un notevole inadempimento ovvero in caso di violazioni tali da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia instaurato dall'organo amministrativo e/o dall'organo di controllo con la Società, l'Assemblea dei soci adotterà i provvedimenti che riterrà in concreto più opportuni, sulla base di quanto proposto dall'Organismo di Vigilanza.